



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro

Il Giudice del Lavoro dott.xxxxxxxx all'esito dell'udienza del 16/09/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente R.G. n. 98/2021 promossa

DA

xxxxxxx, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Frega Alessandra, Walter Miceli, FabioGanci e Tiziana Sponga, presso cui è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER xxx, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari ed elettivamente domiciliati presso la locale sede

RESISTENTI

avente ad oggetto altre ipotesi

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 16 settembre 2021

COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 15 marzo 2021 , premettendo di essere docente di ruolo abilitato nella classe di concorso, già A048 - Matematica applicata ed allo stato attuale A47 - Scienzematematiche applicate – assegnato all'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico, esponeva:

- di aver espletato, anteriormente alla stabilizzazione avvenuta il I settembre 2011, con retrodatazione I settembre 2010, servizi d'insegnamento alle dipendenze del MIUR in virtù di più contratti a tempo determinato: dal 24.09.2001 al 30.06.2002, per quattro ore di servizio



settimanali nella classe di concorso A048 presso l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici "S. Elpidio al Mare" di S. Elpidio al Mare (FM), dal 01.09.2008 al 30.06.2009, dal 01.09.2009 al 30.06.2010, dal 27.08.2010 al 31.08.2010 e dal 09.09.2010 al 30.06.2011 per diciotto ore nella classe di concorso A048 presso l'Istituto Tecnico Commerciale *Capriotti* di San Benedetto del Tronto;

- che in sede di ricostruzione della carriera il Ministero dell'Istruzione aveva applicato il C.C.N.L. sottoscritto il 19 luglio 2011, che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8;
- che conseguentemente dal 1 settembre 2011 gli era attribuita l'anzianità stipendiale di zero.

Lamentando il peggiore trattamento rispetto ai docenti di ruolo e rilevando che, secondo il C.C.N.L. del Comparto Scuola 4 agosto 1995 ed il C.C.N.L. 23.01.2009, fino all'accordo del 19 luglio 2011 era prevista la fascia tre da 3 a 8 anni di servizio mentre in seguito la prima e la seconda fascia (3-8) erano state accorpate (da 0-8), chiedeva anche in applicazione della direttiva 1999/70/CE che venisse applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. del 19 luglio 2011 prevista in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1 settembre del 2010 ed il riconoscimento dell'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale 0-2 a quello 3-8 anni quantificato il € 4.765,96.

Con memoria difensiva depositata il 7 maggio 2021 si costituivano il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche deducendo:

- che il xxx era stato stabilizzato, nel ruolo docente, con decorrenza giuridica 1 settembre 2011, retrodatata al 1 settembre 2010, e decorrenza economica al 1 settembre 2011, nella classe di concorso A047;
- che, essendo stato l'anno scolastico 2010/2011 periodo considerato di ruolo, gli era stata riconosciuta all'atto della stabilizzazione un'anzianità di un anno di ruolo di undici mesi e ventiquattro giorni per il precedente periodo ed egli era stato inserito nella prima posizione stipendiale;
- che i successivi passaggi di posizione stipendiale erano collocabili al 7 settembre 2016 e 7 settembre 2022;
- che poteva essere valutato solo il servizio preruolo prestato per un intero anno;
- che erano prescritte le differenze retributive risalenti ad oltre il quinquennio.

Alla luce di tali considerazioni insisteva nel rigetto della domanda.

La causa, di natura documentale, era discussa all'odierna udienza del 16 settembre 2021 e decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..



Si ricava dalla documentazione prodotta che xxxxxx è stato stabilizzato nel ruolo docente nella classe di concorso A048 di Matematica Applicata il I settembre 2011, con decorrenza giuridica al I settembre 2010 ed economica al I settembre 2011.

Anteriormente all'assunzione il ruolo il ricorrente ha espletato nella medesima classe concorsuale i seguenti servizi di docenza: dal 24 settembre 2001 al 30 giugno 2002, dal I settembre 2008 al 30 giugno 2009, dal 4 settembre 2009 al 30 giugno 2010, dal 27 al 31 agosto 2010 e dal 9 settembre 2010 al 30 giugno 2011, nonché dal 27 al 31 agosto 2011.

Al I settembre 2011 gli è stata riconosciuta anzianità di un anno, undici mesi e ventiquattro giorni.

Nel merito della fattispecie, punto di partenza per l'esame della vicenda è rappresentato dalla disciplina di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 di *"approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"* secondo cui:

"1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali".

A sua volta l'art. 489 del t.u. 297/1994, ricalcando l'art. 4 del d. l. n. 370/1970, stabilisce che *"Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.*

2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento".



L'articolo va esaminato in combinato disposto con l'art. 11, XIV comma, della legge n. 124/1999 secondo cui *“Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

Il legislatore del T.U., nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che *“Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate»*.

Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati”.

La norma è risulta attualmente applicabile, in quanto non derogata da successive norme di pari o superiore rango.

In materia si innesta la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui sulle condizioni d'impiego i lavoratori a tempo determinato non possono esser trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di aver un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Nel qual caso si applicherà il principio del *pro rata temporis*.

L'applicazione della citata direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché, come chiarito dalla Corte di Giustizia, la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.

La clausola 4 non può del resto esser interpretata restrittivamente poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (c.f.r. Corte di Giustizia 8 novembre 2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana e Corte di Giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11 Valenza ed altri).

In particolare la predetta clausola 4 dell'accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e, avendo carattere incondizionato, può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice



nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'U.E. e di tutelare i diritti da esso riconosciuti, disapplicando, se necessario, qualsiasi confliggente disposizione del diritto interno.

Il principio di non discriminazione non impedisce ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione (c.f.r. causa Del Cerro Alonso).

Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 e le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio 2015 in causa C-177/14 Regojo Dans).

Non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né assumono a tal riguardo rilevanza la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, ma essa deve esser fondata solo su elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (c.f.r. causa Regojo Dans e Corte di Giustizia 5 giugno 2018 in causa C-677/16 Montero Mateos).

In altre parole la clausola 4 osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di "un'autorità pubblica" siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte di "questa medesima autorità", come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ed il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (c.f.r. Corte di Giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza).

I richiamati principi non sono stati smentiti dalla nota sentenza 20 settembre 2018, in causa C466/17 Motter, secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi", purché sussista ragione oggettiva, non risultando decisive le diverse forme di reclutamento, né la natura temporanea del rapporto.



Nel calcolo dell'anzianità occorre dunque tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (tra cui congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati).

Non sono valorizzabili né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi.

Nel caso di specie il ricorrente ha documentato di aver prestato servizi come docente negli aa.ss. 2001/2002, 2008/2009, e 2009/2010 e di esser stato stabilizzato con decorrenza giuridica I settembre 2010, effettuando un'attività lavorativa del tutto sovrapponibile a quella dei suoi colleghi assunti a tempo indeterminato.

Conseguentemente gli andrà riconosciuto il diritto alla valorizzazione completa per l'intera durata effettiva dei servizi prestati a fini giuridici ed economici ed a percepire le differenze retributive maturate sulla base dell'anzianità di servizio, a decorrere dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso del presente giudizio.

Non può invece esser conteggiato il servizio militare espletato, in quanto anteriore all'inizio della carriera lavorativa di docente.

Quanto alle fasce stipendiali applicabili va premesso che il C.C.N.L. relativo al comparto scuola, sottoscritto il 19 luglio 2011, ha rideterminato le posizioni stipendiali previste dai previgenti C.C.N.L. di comparto del 4 agosto 1995 e del 23 gennaio 2019, che per quanto d'interesse nel presente giudizio fissavano la classe 0 da 0 a 2 anni e la classe 3 da 3 a 8 anni.

Dal 2011 le posizioni stipendiali sono state rimodulate mediante accorpamento della prima (0-2) e seconda fascia (3-8), facendole confluire in una fascia unica 0-8.

E' però prevista una clausola di salvaguardia, secondo cui *“Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 –2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 –8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 –14 anni”.*

In virtù del principio di non discriminazione tra docenti a tempo determinato e insegnanti stabilizzati tale clausola trova applicazione a coloro che abbiano iniziato i rapporti d'impiego alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, in forza di contratti a tempo determinato (cfr. Cass. n. 8157/2021).

Dunque reputa il Giudicante che l'art. 2 del C.C.N.L. 4 agosto 2011, che concerne tutto il personale appartenente al comparto Scuola, di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 prevede una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data



dell'1/9/2010, abbiano maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il previgente C.C.N.L. (inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni).

Pur se la disposizione ha esplicito riferimento al personale a tempo indeterminato, l'applicazione del principio della piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e del riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso in ruolo, dell'intero servizio effettivo prestato, comporta, in ossequio al principio di non discriminazione, la disapplicazione del limite del personale assunto a tempo indeterminato.

Stante la prestazione da parte del xxxx di un servizio continuativo negli as.ss. sopra indicati nell'espletamento di attività sovrapponibili ai docenti a tempo indeterminato, deriva il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato negli aa.ss. 2001/2002, 2008/2009 e 2009/2010 per intero e della collocazione nella conseguente classe stipendiale secondo la richiamata clausola di salvaguardia.

In ordine alla prescrizione va osservato che l'anzianità di servizio in sé non è suscettibile di prescrizione autonoma ed indipendente dai diritti che su essa si fondano, poiché, non costituendo autonomo diritto, è elemento costitutivo di altri diritti per lo più di natura patrimoniale. Il diritto alla progressione economica (nel caso di specie per fasce stipendiali), quand'anche prescritto per un dato periodo non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali non prescritti, da liquidarsi come se quello precedentemente maturato (e non spettante poiché prescritto) fosse stato corrisposto. In altre parole la prescrizione estingue i diritti patrimoniali fondati sull'anzianità di servizio ma non impedisce che di essa debba tenersi conto con riferimento a quei diritti.

Andrà conseguentemente riconosciuta alla dipendente la somma di € 1.287,10, risultata all'esito di conteggi analitici e precisi elaborati dal ricorrente, a cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e gli interessi legali nel rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994.

La novità della questione e la sua giuridica complessità appaiono motivazioni idonee per un'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa accerta il diritto di xxxxxx al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato nella veste di docente negli aa.ss. 2001/22002, 2008/2009 e 2009/2010e condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, ad effettuare l'esatta ricostruzione della carriera tenendo conto di tali periodi di servizio, all'inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale nel rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del c.c.n.l. di comparto Scuola del 2011 ed al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza di tale anzianità di servizio, a decorrere dal quinquennio



antecedente la notifica del ricorso introduttivo, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e agli interessi legali a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. sino all'effettivo versamento, nel rispetto del limite del divieto di cumulo, pari ad € 1.287,10. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Fermo, 16/09/2021

Il Giudice del Lavoro

